

**Risposta n. 88/2023**

***OGGETTO: Riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio –  
Riallineamento dei crediti iscritti in bilancio in seguito ad operazioni di  
conferimento di azienda, di fusione o di scissione – Articolo 15, comma  
11, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società ALFA S.p.A. (di seguito, anche, "Società" o "Istante"), è un intermediario finanziario autorizzato da Banca d'Italia attivo nel settore del *factoring pro soluto*.

La Società, che redige il proprio bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali (di seguito, "IAS/IFRS"), ha partecipato ad un'operazione di fusione, perfezionata in data ... e con efficacia contabile e fiscale al 1° marzo 2021, con la quale ha incorporato l'intermediario finanziario Beta.

In particolare, tale operazione ha rappresentato la fase conclusiva del processo di acquisizione di BETA S.p.A., che si è concretizzato mediante l'acquisizione di circa il 76% del capitale sociale di BETA S.p.A., detenuto da un soggetto indipendente, e la successiva fusione per incorporazione della stessa nell'Istante. Con l'atto di fusione tra l'Istante e la BETA S.p.A. è stato altresì deliberata l'assegnazione ai soci di minoranza di BETA S.p.A. delle azioni dell'incorporante.

L'operazione di fusione sopra descritta, in quanto *step* dell'acquisizione previsto sin dall'origine, sarà rappresentata, nel bilancio separato dell'Istante al 31/12/2021, secondo il c.d. metodo dell'acquisizione previsto dal principio contabile internazionale IFRS 3 (*Business combinations*), il quale prevede:

- l'individuazione del soggetto acquirente (nel caso specifico, l'Istante) e della data di perfezionamento della Fusione;
- l'individuazione del costo dell'Acquisizione, ovvero i corrispettivi (monetari e non monetari) sostenuti da ALFA S.p.A.;
- l'allocazione del costo di Acquisizione sulle attività e passività di BETA S.p.A., esposte a *fair value* (c.d. *Purchase Price Allocation, "PPA"*);
- l'iscrizione in un'unica soluzione nel conto economico dell'Istante al 31/12/2021, alla stregua di un provento, dell'eccedenza (negativa) del costo di Acquisizione rispetto al *fair value* delle attività e passività acquisite di BETA S.p.A..

Per effetto della fusione, la Società è subentrata nella titolarità di n. 16 titoli di Stato, detenuti precedentemente da BETA S.p.A., con termini di scadenza ricadenti nel periodo dal 2021 al 2025. Tali titoli saranno contabilizzati alla voce 40.b) "*Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Crediti verso la clientela*" dell'attivo di stato

patrimoniale e detenuti come titoli c.d. *held to collect* ("Portafoglio HTC"). Ciò in coerenza con il trattamento contabile seguito da BETA S.p.A. ante Fusione, senza alcuna riclassificazione contabile del Portafoglio HTC in conseguenza della fusione.

Nell'ambito della PPA l'Istante contabilizzerà, alla data della fusione, un maggiore valore corrente (*fair value*) del Portafoglio HTC pari a ... ("Disallineamento") che dovrebbe essere riassorbito a conto economico secondo il metodo del costo ammortizzato a tasso di interesse effettivo ("TIR"), lungo la durata residua del suddetto portafoglio.

Il riassorbimento del Disallineamento avverrà tramite:

- la rideterminazione del TIR che, a fronte del maggiore valore contabile del Portafoglio HTC da riassorbire, assumerà valore negativo;
- la conseguente iscrizione di interessi passivi per un ammontare complessivo di Euro ... sino alla scadenza del Portafoglio HTC, negli esercizi dal 2021 al 2025 ("Interessi Passivi");
- la mancata iscrizione degli interessi attivi che - in assenza della Fusione - sarebbero transitati a conto economico, a fronte di un TIR positivo, per un ammontare complessivo di Euro ... sino alla scadenza del Portafoglio HTC, negli esercizi dal 2021 al 2025 ("Interessi Attivi Figurativi")

Gli effetti contabili del Disallineamento sono da sterilizzare ai fini dell'imposizione diretta in quanto, nonostante il regime di derivazione rafforzata generalmente previsto ai fini fiscali per l'Istante quale soggetto IAS/IFRS *adopted*, il trattamento fiscale della Fusione resta ancorato alla natura giuridico - formale dell'atto posto in essere.

Di conseguenza, la Fusione si qualifica come operazione fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del primo aprile 2009, n. 48 (d.m. n. 48/2009) (con specifico riferimento alle operazioni ricadenti sotto l'IFRS 3), con la necessità (*inter alia*) di attribuire irrilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti all'esito della medesima.

L'Istante dovrebbe quindi effettuare - in ciascun periodo d'imposta dal 2021 al 2025 - una duplice variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, corrispondente:

- agli Interessi Passivi iscritti a conto economico successivamente alla Fusione, per un ammontare complessivo di Euro ... sino alla scadenza del Portafoglio HTC, negli esercizi dal 2021 al 2025;
- agli Interessi Attivi Figurativi che sarebbero stati contabilizzati a conto economico e tassati in assenza della Fusione, per un valore complessivo di Euro ... sino alla scadenza del Portafoglio HTC, negli esercizi dal 2021 al 2025.

La Società rappresenta inoltre che il valore del Disallineamento, che alla data di efficacia civilistica e fiscale della Fusione (1° marzo 2021) risulta essere pari a Euro ..., risulterà al 31/12/2021 invece essere pari a Euro ..., sulla base della stima più accurata possibile alla data di presentazione dell'istanza.

Ciò posto, l'Istante sta valutando la possibilità di derogare all'ordinaria disciplina, che prevede appunto la neutralità fiscale della Fusione e la conseguente necessità di sterilizzare gli effetti del Disallineamento mediante le descritte variazioni in aumento,

applicando le speciali disposizioni in materia di riallineamento dei maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali di cui all'art. 15, comma 11, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito, il "Riallineamento") e procedendo al versamento nel 2022 dell'imposta sostitutiva relativa al Disallineamento.

Tuttavia, in relazione a tale Riallineamento, emergono i seguenti profili applicativi della disciplina in discorso non chiari.

In primo luogo, riguardo all'ambito oggettivo della disciplina, appare necessario chiarire l'applicabilità o meno dell'imposta sostitutiva (e la possibilità di beneficiare del Riallineamento) con riferimento al Portafoglio HTC.

Ciò in quanto, sebbene sul piano formale i titoli hanno natura giuridica di "titoli di debito", e pertanto potrebbero ritenersi non inclusi nel perimetro delle attività riallineabili ai sensi dell'art. 15, comma 11 del d.l. n. 185/2008, per i soggetti IAS/IFRS *adopter* che contabilizzano questi come "crediti" potrebbe, invece, prevalere il principio di derivazione rafforzata e, quindi, essendo esposti in bilancio dall'Istante (in applicazione degli IAS/IFRS) come crediti, potrebbero ritenersi suscettibili di Riallineamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva. (**Primo Quesito**).

Un ulteriore profilo di incertezza concerne l'importo del Disallineamento che dovrebbe fungere da base imponibile dell'imposta sostitutiva: si pone infatti la questione se occorra fare riferimento all'importo totale del Disallineamento, risultante alla data della Fusione, ovvero all'importo del Disallineamento stimato al 31.12.2021.

Nella prima ipotesi il valore del Disallineamento oggetto di Riallineamento sarebbe al lordo degli Interessi Passivi iscritti e degli Interessi Attivi Figurativi "non

iscritti" relativi al bilancio al 31.12.2021, consentendo così l'affrancamento dell'intero Disallineamento esistente al momento dell'efficacia della Fusione.

Nella seconda ipotesi il valore del Disallineamento sarebbe invece al netto dei componenti che hanno inciso a conto economico nell'esercizio 2021 determinando un parziale riassorbimento del Disallineamento; in questo caso il parziale riassorbimento relativo al 2021 dovrebbe essere gestito con variazioni in aumento, nonostante l'opzione per il Riallineamento. (**Secondo Quesito**).

Infine, considerato che, in tema di riallineamenti di altre attività immateriali, l'art. 15 al comma 10 prevede che le quote di ammortamento del maggior valore sono deducibili *"nel limite della quota imputata a conto economico a decorrere dall'esercizio successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva"*, venendosi a creare, come confermato dall'Amministrazione finanziaria, uno sfasamento temporale tra il processo di ammortamento civilistico e quello fiscale, l'Istante chiede se detta disposizione, prevista dal comma 10, determini uno sfasamento temporale tra rilevazione contabile a conto economico del Disallineamento e riconoscimento fiscale dell'eventuale Riallineamento, anche alla fattispecie in oggetto in virtù del generico richiamo normativo operato dal comma 11 (**Terzo Quesito**).

La Società ha specificato inoltre che i 16 titoli dei quali è divenuta titolare all'esito dell'incorporazione e in relazione ai quali si intende procedere al Riallineamento costituiscono tutti titoli di debito destinati ad essere iscritti in bilancio nella voce 40.b *"Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Crediti verso la clientela"*.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In riferimento al **Primo Quesito**, la Società ritiene che nella fattispecie in oggetto il Riallineamento sia consentito in relazione al Portafoglio HTC in virtù del regime di derivazione rafforzata, applicabile all'Istante in quanto soggetto IAS/IFRS *adopter*, in base al quale la qualificazione contabile di un'attività assume rilevanza anche fiscale.

A tal proposito osserva che ai sensi dell'art. 83, comma 1, del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, "valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili" (c.d. "principio di derivazione rafforzata").

Tale principio sancisce quindi la dipendenza del risultato fiscale dalle determinazioni civilistiche di bilancio sottraendo le imprese IAS-*adopter* alle rettifiche imposte dal TUIR ai fini del calcolo del reddito imponibile ai fini IRES con riferimento alla qualificazione, classificazione e imputazione temporale dei componenti reddituali, dando luogo a un regime in base al quale ciò che determina il trattamento fiscale di un'attività è il trattamento contabile in relazione ad essa adottato in bilancio, a prescindere dalla sua natura giuridica, anche con riferimento alla "qualificazione" dell'attività.

In riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali (i.e. come richiesto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262 aggiornata alla luce delle novità introdotte dal nuovo IFRS 9), l'Istante procederà alla contabilizzazione del Portafoglio HTC alla voce 40.b) "*Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Crediti verso la clientela*", circostanza che farà assumere al Portafoglio HTC, nonostante la natura giuridica di "titoli di Stato" dei

Titoli, la qualificazione fiscale di "crediti" che, sulla base del principio di derivazione rafforzata, dovrebbe quindi rilevare anche ai fini del riallineamento previsto dall'art. 15, comma 11, d.l. n. 185/2008.

Ad avviso della Società, la circostanza che il riallineamento sia applicabile ai crediti - e quindi anche a tutte le attività che sotto il profilo fiscale sono qualificabili come tali - sarebbe confermato anche dall'interpretazione resa da Assonime (cfr. circolare 25 giugno 2009, n. 27, par. 4) dove si evidenzia che il citato comma 11 ha concesso un particolare beneficio per i disallineamenti relativi ai crediti proprio "in ragione dell'incidenza che il problema assume per i soggetti IAS *adopter* e, segnatamente, per il settore bancario. Infatti, in caso di aggregazione aziendale, i principi contabili internazionali (IFRS 3) qualificano l'operazione (anche se realizzata attraverso una fusione o una scissione) come un'acquisizione di azienda ed impongono, di conseguenza, di verificare se il valore dei crediti già iscritti al costo ammortizzato è ancora coerente o meno con i tassi di mercato correnti. (...) ciò può comportare la rilevazione di plus o minusvalutazioni sui crediti e, dunque, condurre ad uno scostamento dei loro valori civili e fiscali. Per queste fattispecie la norma consente di optare per il riallineamento con il versamento di una imposta sostitutiva (dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP) del 20 per cento."

Per quanto concerne il **Secondo Quesito**, l'Istante ritiene che la base imponibile che deve essere assoggettata all'imposta sostitutiva del 20% vada identificata nell'importo del Disallineamento alla data di efficacia giuridica e fiscale della Fusione ossia al 1.3.2021, dunque al lordo degli Interessi Passivi iscritti e degli Interessi Attivi Figurativi "non iscritti" nel bilancio al 31.12.2021.

In caso contrario, qualora si prendesse invece a riferimento il minor importo del Disallineamento presente alla data del 31.12.2021, quindi al netto degli Interessi Passivi e degli Interessi Attivi Figurativi del 2021 che hanno determinato un parziale assorbimento del Disallineamento, si verificherebbe la conseguenza del tutto illogica che il periodo d'imposta 2021 verrebbe ad essere "saltato" ai fini del Riallineamento e detta porzione dal punto di vista fiscale dovrebbe essere gestita "ordinariamente" mediante il meccanismo delle variazioni in aumento.

Tale circostanza risulterebbe tuttavia del tutto asistematica e contraria alla *ratio* dell'istituto, tenuto conto che il Riallineamento è stato previsto dal legislatore proprio per rimuovere del tutto il doppio binario civilistico e fiscale e sarebbe quindi incoerente ritenere che comporti, nell'ipotesi tutt'altro infrequente di una fusione avente effetto in corso d'anno, la necessità di dover gestire in ogni caso ordinariamente il riassorbimento sino alla fine dell'esercizio in cui ha efficacia l'operazione.

Per quanto concerne il **Terzo Quesito**, la Società ritiene che il generico riferimento operato dal art. 15, comma 11 del d.l. n. 185/2008 al disposto del comma 10 del medesimo articolo non implichi che gli effetti fiscali del Riallineamento, nella fattispecie, siano applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello del versamento dell'imposta sostitutiva.

Infatti, l'art. 15, comma 10 del d.l. n. 185/2008, richiamato dal successivo comma 11, si riferisce letteralmente alle quote di ammortamento del maggior valore delle altre immobilizzazioni immateriali, deducibili "*nel limite della quota imputata a conto economico a decorrere dall'esercizio successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva*".

Detta disposizione non risulta pertanto applicabile alle fattispecie rilevanti ai sensi del comma 11, concernenti attività non oggetto di ammortamento, per le quali dovrebbe invece valere la disposizione generale, dettata sempre dal comma 10, il quale prevede che *"i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva"*.

Sembrerebbe quindi che lo sfasamento temporale al quale si riferisce l'Agenzia delle Entrate nella circolare 11 giugno 2009, n. 28/E (par. 5) sia previsto soltanto in caso di beni soggetti ad un processo di ammortamento, mentre nel caso delle "altre attività diverse da quelle immateriali" non ammortizzabili, come nella fattispecie in esame, la decorrenza iniziale degli effetti del Riallineamento ha luogo già nell'esercizio in cui viene versata l'imposta sostitutiva, essendo già in quel periodo d'imposta previsto il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici.

L'applicazione di tale conclusione comporterebbe quindi che, qualora il pagamento dell'imposta sostitutiva avvenisse nel 2022, la deduzione degli Interessi Passivi iscritti a CE inizierebbe già a partire dal periodo d'imposta 2022.

Nell'ipotesi in cui tale sfasamento fosse ritenuto applicabile anche alla fattispecie in esame, con conseguente necessità di effettuare le variazioni in aumento nel 2022, non potrebbe dare luogo ad una definitiva irrilevanza fiscale del Riallineamento con riferimento al 2022 e, quindi, si dovrebbe ragionevolmente trattare di un mero "rinvio" della deduzione. La quota di Interessi Passivi e di Interessi Attivi Figurativi ripresa in aumento nel 2022 sarà, pertanto, fiscalmente deducibile in via extra-contabile una volta terminata l'imputazione a conto economico degli interessi al TIR, nel 2026.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si rappresenta che esula dall'analisi della presente istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione del valore contabile e fiscale delle operazioni indicate in istanza, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione fiscale delle stesse.

Ciò premesso, si ricorda che l'articolo 15, commi da 10 a 12, del d.l. n. 185/2008 ha introdotto un regime di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di azienda, di fusione o di scissione che deroga in parte, per quanto espressamente previsto dalle disposizioni contenute nei richiamati commi 10, 11 e 12, a quello già disciplinato dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR.

In particolare, il comma 10 dell'articolo 15 prevede che *"in deroga alle disposizioni del comma 2-ter [dell'art. 176 del TUIR, n.d.r.], i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione"*. Il comma 10 aggiunge inoltre che tali maggiori valori *"si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva"*.

Tali disposizioni sono applicabili anche per riallineare, ai sensi del comma 11 del citato articolo 15, le differenze di valore - determinate in maniera conforme a quelle di cui al descritto comma 10 - che si riferiscono ad attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter del TUIR.

In particolare, ai sensi del comma 11 in esame, sono oggetto di affrancamento le differenze di valore relative a quegli elementi dell'attivo dello stato patrimoniale (ad esempio, titoli immobilizzati e non, rimanenze di merci, crediti, ecc.), diversi dalle immobilizzazioni materiali e immateriali, che la società avente causa iscrive nel proprio bilancio a seguito di un'operazione straordinaria e nel rispetto dei principi contabili adottati.

In tale circostanza, i maggiori valori sono assoggettati a tassazione ad aliquota ordinaria - ai fini IRES, IRPEF ed IRAP - tenendo, altresì, conto di eventuali maggiorazioni ed in maniera separata dall'imponibile complessivo.

La società avente causa, pertanto, non potrà, ad esempio, utilizzare l'imponibile assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria per compensare proprie perdite fiscali pregresse.

La disposizione prevede altresì che, nella particolare ipotesi in cui i maggiori valori da riallineare si riferiscono alla voce di bilancio relativa ai crediti, l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 20 per cento.

Nella fattispecie rappresentata in istanza, il portafoglio di titoli, oggetto del quesito formulato, è stato iscritto in bilancio nella voce 40.b) "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Crediti verso la clientela" nel rispetto dei principi contabili internazionali e delle indicazioni impartite dalla Banca d'Italia con la Circolare

n. 262 del 22 dicembre 2005, aggiornata alla luce delle novità introdotte dal nuovo IFRS 9.

Inoltre, come affermato dall'Istante, i 16 titoli dei quali è divenuta titolare all'esito dell'incorporazione e in relazione ai quali si intende procedere al Riallineamento costituiscono tutti titoli di credito destinati ad essere iscritti in bilancio, rappresentando così una singola fattispecie, così come definita dal comma 5 dell'art. 15 del d.l. n. 185/2008.

Al riguardo, si ricorda che, come già riconosciuto da precedenti documenti di prassi, ai fini del riallineamento effettuato ai sensi del comma 10 dell'art. 15 del d.l. n. 15/2009 rileva la classificazione in bilancio effettuata sulla base dei principi contabili internazionali (cfr. circolare 11 giugno 2009, n. 28/). Tale interpretazione deve ritenersi applicabile anche al riallineamento effettuato ai sensi del successivo comma 11, con la conseguenza che anche a tali fini si deve ritenere rilevante la classificazione in bilancio, indipendentemente dalla natura giuridico-formale degli stessi.

Pertanto, nel presupposto che il contribuente istante abbia correttamente classificato i titoli in esame nella voce "crediti" - circostanza non suscettibile di essere accertata in questa sede- si ritiene di poter concordare con la soluzione proposta dalla Società al **primo quesito**.

In riferimento al **secondo quesito**, si rappresenta che con la Circolare 28/E del 2009 è stato già chiarito che oggetto dell'affrancamento è la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio dei descritti elementi patrimoniali ed il valore fiscalmente riconosciuto che i medesimi elementi patrimoniali avevano in capo alla società dante causa.

Più in particolare, il disallineamento riallineabile (*rectius*, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva) va determinato facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo d'imposta in cui è stata realizzata l'operazione straordinaria, tra il valore civile di bilancio ed il relativo valore fiscale.

Tale chiarimento, reso in merito al regime di cui al comma 10 dell'art. 15, è pienamente applicabile anche al regime di cui al successivo comma 11 e, pertanto, l'importo del Disallineamento rilevante ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è quello esistente alla fine dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, ovvero al netto dei componenti che hanno inciso a conto economico nell'esercizio 2021 determinandone un parziale riassorbimento.

Di conseguenza la Società dovrebbe gestire il parziale riassorbimento relativo al 2021 con variazioni in aumento, come indicato nell'istanza.

Per quanto concerne il **terzo quesito**, si ritiene di poter concordare con la soluzione proposta dall'Istante per i motivi che seguono.

Il regime di riallineamento previsto dal comma 10 dell'art. 15 del d.l. n. 185/2008, richiamato dal successivo comma 11, prevede che, con riguardo agli effetti fiscali dell'affrancamento ai fini del calcolo dell'ammortamento, "*la deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono*

*deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico."*

Tale disposizione, per espressa previsione normativa, è circoscritta alle immobilizzazioni immateriali e crea uno sfasamento temporale tra il processo di ammortamento civilistico e quello fiscale, dal momento che la deducibilità fiscale dell'ammortamento è riconosciuta nei limiti della quota imputata a conto economico.

Inoltre, come chiarito dalla già richiamata Circolare n. 28/E del 2009, il regime di riallineamento delle differenze di valore degli elementi dell'attivo dello stato patrimoniale, diversi dalle immobilizzazioni materiali e immateriali, di cui al comma 11, è escluso dall'ambito applicativo delle previsioni relative al c.d. periodo di sorveglianza.

Questo anche nel caso di riallineamento dei crediti, nonostante in questo caso è prevista la tassazione con imposta sostitutiva del 20 per cento, in luogo dell'aliquota ordinaria prevista per le altre attività di cui al medesimo comma.

Il medesimo documento di prassi aggiunge che, relativamente ai crediti, il maggiore valore fiscale riconosciuto ai sensi del secondo periodo del comma 10 opera non solo ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze da realizzo ma anche in relazione alle eventuali rettifiche di valore.

Per quanto detto sopra, il maggiore valore oggetto di riallineamento si considera riconosciuto fiscalmente, come previsto dal secondo periodo del comma 10, "*a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva*" senza dar luogo ad alcuno sfasamento temporale.

**IL DIRETTORE CENTRALE,  
CAPO DIVISIONE AGGIUNTO  
(firmato digitalmente)**